



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

COPIA DI ATTO DELLA GIUNTA COMUNALE

Seduta del 30-05-2019 n. 72

**OGGETTO: SOSTEGNO SOCIO ECONOMICO A FAVORE DI SOGGETTO RESIDENTE:
PROVVEDIMENTI..**

L'Anno duemiladiciannove il giorno trenta
del mese di maggio alle ore 12:30, nella Residenza Municipale si e' riunita la Giunta Comunale
nelle persone dei Signori:

Cognome	Nome	Carica	Presenza
Ortenzi	Michele	SINDACO	Presente
BACALINI	MARIA GIORDANA	VICE SINDACO	Assente
Petrini	Alan	ASSESSORE	Assente
VITA	MICHELA	ASSESSORE	Presente
MARZIALETTI	LORENA	ASSESSORE	Presente

Presenti: 3

Assenti : 2

Assiste il Segretario Giorgio Mariarosaria

Il presidente, che ha constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata valida la seduta,
passa alla trattazione dell'argomento di cui all'oggetto.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il Responsabile Ufficio Servizi Sociali, in seguito ad espressa indicazione dell'Assessore ai Servizi Sociali Maria Giordana Bacalini, formula alla Giunta Comunale la seguente proposta di deliberazione:

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Premesso che:

Il Comune, ai sensi della normativa, attua gli interventi di ospitalità in "strutture di accogliimento residenziale per finalità assistenziali" nei casi di verificata impraticabilità degli altri interventi socio-assistenziali o di necessario allontanamento della persona dal proprio ambiente sociale per situazioni eccezionali o per evitare l'esposizione a particolari fattori di rischio.

Un cittadino residente presso questo Comune, **con nota ns. prot. 1366 del 22.01.2013** ha rivolto istanza a questo ente per l'inserimento del congiunto **S.D.** presso la locale Struttura Residenziale Anziani;

l'U.O.C. Organizzazione Dei Servizi Sanitari di Base dell'Asur Marche a.v. 4, con nota ns. prot. n. 8989 del 13.06.2013, ha segnalato l'anziano quale cittadino in situazione di estremo disagio sociale chiedendo di valutarne l'ospitalità presso la locale struttura comunale.

Con determinazione del Servizio Servizi Sociali del Comune di Montegiorgio, n. 89 del 12.06.2013, si è disposta l'ammissione del predetto soggetto presso la suddetta struttura socio-assistenziale Comunale con decorrenza dal 15.06.2013, stabilendo in € 730,00 l'importo mensile per l'ospitalità.

Il Tribunale di Fermo ha nominato amministratore di sostegno dell'anziano su indicato, l'avvocatessa Sollini Manlia la quale, con nota ns. prot. n. 3127 del 17.03.2016, ha chiesto una diminuzione della retta mensile dovuta dal suo assistito, ai sensi della L.R. n.32/2014, art. 20 n. 3) che prevede: "agli assistiti è garantito il mantenimento di una quota del proprio reddito per il soddisfacimento delle esigenze di vita secondo le disposizioni stabilite dalla Giunta Regionale con delibera n. 1195/2013".

Il sig. **S.D.** in data **08.05.2019** è stato trasferito dalla Casa di Riposo in Residenza Protetta Anziani a causa delle compromesse condizioni fisiche e la retta mensile da corrispondere è quantificata in **€ 850,00 mensili**.

Il competente servizio comunale ha provveduto alla verifica dei redditi del beneficiario che risulta essere in possesso solo di pensione INPS quantificata in **€ 10.439,52 lorde** per l'anno 2018.

Ai sensi della delibera di Giunta Regionale n.1195 del 02/08/2013 è da garantire all'assistito la conservazione di una quota del proprio reddito non inferiore alla somma di €250,00, pertanto la somma mensile di cui il soggetto predetto potrebbe disporre, al netto del predetto importo, ammonta a complessivi **€ 620,00**.

Tanto premesso, si rende, pertanto, necessario, che il **comune** intervenga al fine di garantire l'integrazione della predetta somma di euro 620,00 sino a concorrenza dell'importo di euro 850,00 (retta mensile dovuta per l'ospitalità presso la RPA) e con un importo, quindi, pari ad **€ 230,00**.

Ciò anche alla luce delle considerazioni che seguono:



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Alla luce del d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159, recante il c.d. nuovo ISEE, i nuclei familiari rilevanti, diversi in relazione alla diversa prestazione fruita, non si estendono, nella loro composizione soggettiva, sino a ricomprendere coloro che sono citati all'art. 433 c.c. e ss.

La disciplina ISEE, sin dall'inizio, si è indirizzata, in attuazione degli artt. 32 e 38 Cost., a definire i criteri di calcolo della situazione economica del richiedente la prestazione sociale agevolata, in modo da poter individuare chi, sprovvisto dei mezzi necessari per vivere, ovvero indigente, avesse diritto al mantenimento, all'assistenza ovvero alle cure gratuite.

IL NUOVO ISEE si propone di evidenziare la situazione economica del richiedente la prestazione agevolata, per consentire una compartecipazione al costo del servizio equa e proporzionata e così evitare che la persona si trovi in stato di bisogno a causa dell'insostenibilità degli oneri di prestazioni di cui ha necessità, mentre, nel caso dell'azione alimentare, la persona, che è già in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, agisce nei confronti dei parenti per ottenere una somma che non deve superare quanto sia necessario per la sua sussistenza, senza alcun collegamento con qualsivoglia servizio o prestazione assistenziale e, men che meno, sociosanitaria.

L'ISEE tiene conto, di regola, della ricchezza prodotta all'interno del nucleo familiare, mentre l'azione alimentare è rivolta nei confronti di soggetti che, di regola, si posizionano al di fuori del nucleo anagrafico; infatti l'art. 443 c.c. consente di liberarsi dell'obbligazione mantenendo il soggetto "debole" presso il proprio domicilio.

Unico legittimato attivo a proporre l'azione per conseguire gli alimenti, stante il carattere personalissimo del relativo diritto, è la persona in stato di bisogno o il suo legale rappresentante; essendo la retta commisurata alla propria situazione economica, questi è l'unico soggetto che può essere considerato legittimato passivo di un'eventuale azione promossa dall'ente erogatore.

La stessa misura degli alimenti è definita dal giudice e, non certo, dal Comune, caso per caso e sulla base di criteri empirici, e non certamente, in via generale, dall'ente erogatore.

Può, infine, essere utile sottolineare che quando ha affrontato il rapporto tra obbligo alimentare e diritti sanciti dall'art. 38 Cost., la Corte Costituzionale ha affermato che questi ultimi non possono certo essere perseguiti con l'istituto codicistico dell'azione alimentare, avente natura, caratteri e finalità del tutto diversi. L'incompatibilità tra i due sistemi appariva, in effetti, da subito strutturale, come già emerso in dottrina e in giurisprudenza, segnalato da circolari ministeriali e chiarito dallo stesso legislatore che, al termine del biennio sperimentale della prima versione dell'ISEE di cui al d.lgs. n.109/1998, è intervenuto in via interpretativa, chiarendo che "Le disposizioni del presente decreto non modificano la disciplina relativa ai soggetti tenuti alla prestazione degli alimenti ai sensi dell'art. 433 del codice civile e non possono essere interpretate nel senso dell'attribuzione agli enti erogatori della facoltà di cui all'articolo 438, primo comma, del codice civile nei confronti dei componenti il nucleo familiare del richiedente la prestazione sociale agevolata". Da tale disposizione la giurisprudenza ha derivato la configurazione di un vero e proprio divieto di rivalsa nei confronti dei parenti tenuti agli alimenti sulla base di più o meno forzate letture di disposizioni che spiegano i propri effetti esclusivamente in campo civilistico, approfondendo, anche recentemente, la strutturale incompatibilità delle due discipline : "è sostanzialmente incontrovertibile che la retta faccia carico - per legge - al Comune di residenza, salva l'eventualità di una quota di compartecipazione a carico



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

dell'assistito. Se tale quota sia dovuta o meno, e quale ne sia l'ammontare, va stabilito in relazione alla situazione economica e patrimoniale dell'interessato, e più precisamente all'I.S.E.E."

La Corte Costituzionale ha peraltro, in altra pronuncia, ritenuto incongruo e inconferente con la normativa vigente il fatto che non possa né debba assumere alcuna rilevanza la situazione del relativo nucleo familiare, non soltanto sul piano delle garanzie e dei diritti della persona interessata, ma anche sul versante dei possibili doveri o obblighi dei suoi familiari, evidenziando che ricava una "tendenza - dichiaratamente e non irragionevolmente privilegiata tanto dalla normativa provinciale quanto, più di recente, da quella statale di settore - a far sì che sia proprio la famiglia la sede privilegiata del più partecipe soddisfacimento delle esigenze connesse ai disagi del relativo componente, così da mantenere intra moenia il relativo rapporto affettivo e di opportuna e necessaria assistenza, configurando solo come sussidiaria - e comunque secondaria e complementare - la scelta verso soluzioni assistenziali esterne (sentenza n. 203 del 2013)".

Riguardo all'art. 38 co. 1 Cost., la Corte ha affermato che *"È, infatti, del tutto evidente che la garanzia costituzionale del "diritto al mantenimento e all'assistenza sociale" presuppone che la persona disabile sia "sprovvista dei mezzi necessari per vivere" e che l'accertamento di questa condizione di effettiva indigenza possa richiedere anche una valutazione delle condizioni economiche dei soggetti tenuti all'obbligo alimentare. Ove così non fosse, verrebbero, d'altra parte, a poter irragionevolmente godere dello stesso trattamento di assistenza e di mantenimento, con conseguente identico carico finanziario e sociale, tanto le persone con disabilità individualmente e "familiarmente" non abbienti, quanto quelle prive di reddito ma concretamente assistite o anche potenzialmente assistibili da familiari con consistenti possibilità economico-patrimoniali"*.

Da ciò non dovrebbe, tuttavia, discendere che i Comuni/gli ambiti/i distretti, nel proprio Regolamento, possano ampliare il novero dei soggetti tenuti alla compartecipazione fino a ricomprendervi gli obbligati agli alimenti ex art. 433 ss. c.c. .

La Corte, in sostanza, afferma che una previsione normativa regionale che dovesse prevedere una platea di soggetti tenuti alla compartecipazione diversa dal solo (singolo) utente, non è in contrasto né con la Costituzione né tantomeno con la Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con la legge 3 marzo 2009, n. 18, ma non si spinge oltre.

E', comunque, certo, che l'amministrazione non potrà prescindere da una corretta e completa istruttoria, la quale, con la collaborazione già offerta dagli interessati, da un lato ricostruisca le necessità del soggetto disabile, ne determini il costo e accerti se a fronte di esso possano essere ottenuti contributi maggiori di quelli già versati da altri enti. In proposito dovrà essere tenuta presente l'effettiva natura, sanitaria o socio assistenziale, delle spese da sostenere; il Comune poi dovrà anche tener conto dell'onere ad esso spettante, di attivarsi presso altri Enti, in particolare presso la Regione, per ottenere eventuali rimborsi di spettanza. In sostanza, il Comune è chiamato a farsi carico anche delle spese che, eventualmente, competono ad altri Enti (v., ad esempio, l'A.S.L.), fermo restando il fatto che, in via bonaria o giudiziale, è poi obbligato a cercare di recuperare le somme erogate, pena la concertazione di un danno erariale.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Infine, si ritiene opportuno ribadire che, in mancanza di una copertura normativa nazionale una previsione regolamentare che estenda la valutazione della capacità economica anche ai soggetti tenuti agli alimenti, eventualmente subordinando l'intervento comunale alla previa escussione dei medesimi, risulterebbe in contrasto con i detti vigenti livelli normativi nazionale ed è perciò da considerarsi illegittima.

Per quanto sopra indicato,

Vista la relazione del Responsabile Servizi Sociali e ritenuta la stessa meritevole di accoglimento;

Vista la L.R. 43/88 art. 6 commi 3 e 4;

Vista la L. 328/00 art. 30;

Visto il Libro I° del Codice Civile, artt.438 e 439;

Visto il Decreto Legislativo 130/2000;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi, ai sensi degli artt. 49 e 147bis del Decreto Legislativo n° 267/2000, dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali per quanto concerne la regolarità tecnica e dell'azione amministrativa e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile;

si propone alla Giunta Comunale di:

1. Di richiamare ed approvare la premessa narrativa che precede quale parte integrante e sostanziale del dispositivo di cui al presente atto.
2. Di determinare in **€ 850,00** la retta mensile per l'ospitalità in RPA di S.D. **a far data dal 08.05.2019**;
3. Di stabilire che alla retta su indicata concorreranno mensilmente l'ospite e l'amministrazione comunale con le seguenti modalità:
 - S.D. € 620,00
 - Comune € 230,00 (anno 2019 € 2.269,36.....anni a venire € 2.760,00).
4. Di dare atto che l'adozione del presente deliberato comporta, a regime, una maggiore spesa di euro 1.326,32 su base annua.
5. Di assegnare, per quanto sopra, al Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune, le risorse previste al cap 3025/U del bilancio di previsione 2019/2021 a far data dal 08.05.2019 e per gli anni a venire.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

6. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune provvederà, anche di concerto con l'amministratore di sostegno del soggetto destinatario del presente atto, a valutare, nel rispetto delle indicazioni definite nella premessa narrativa che precede, l'entità e la tipologia dei provvedimenti eventualmente adottabili ed applicabili al fine di recuperare, anche parzialmente, la predetta quota di compartecipazione comunale pari ad **€ 230,00 mensili**.

7. Il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Settore servizi sociali di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Successivamente,

in considerazione dell'urgenza rappresentata dalla necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente,

SI PROPONE

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art.134, comma 4, del d.lgs. n. 267/2000 e successive variazioni.

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata la proposta sopra descritta meritevole di approvazione anche per i motivi nella stessa meglio evidenziati;

Ritenuto, pertanto, di dover provvedere all'adozione del conseguente atto deliberativo;

Dato atto dell'acquisizione dei pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267/2000 dal Responsabile del Servizio Servizi Sociali per quanto concerne la regolarità tecnica e dal Responsabile dell'Ufficio Ragioneria per quanto concerne la regolarità contabile e dell'art. 147 bis dello stesso Decreto Legislativo n. 267/2000;

Con votazione palese unanime;

DELIBERA

1. Di richiamare la proposta che precede, approvandola e assumendola quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, dando atto che essa ne costituisce motivazione anche ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e ss.mm.ii.;



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

2. Di determinare in **€ 850,00** la retta mensile per l'ospitalità in RPA di S.D. **a far data dall' 08.05.2019;**
3. Di stabilire che alla retta su indicata concorreranno mensilmente l'ospite e l'amministrazione comunale con le seguenti modalità:
 - S.D. € 620,00
 - Comune € 230,00 (anno 2019 € 2.269,36.....anni a venire € 2.760,00).
4. Di dare atto che l'adozione del presente deliberato comporta, a regime, una maggiore spesa di euro 1.326,32 su base annua.
5. Di assegnare, per quanto sopra, al Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune, le risorse previste al cap 3025/U del bilancio di previsione 2019/2021 a far data dal 08.05.2019 e per gli anni a venire.
6. Il Responsabile del Settore Servizi Sociali di questo Comune provvederà, anche di concerto con l'amministratore di sostegno del soggetto destinatario del presente atto, a valutare, nel rispetto delle indicazioni definite nella premessa narrativa che precede, l'entità e la tipologia dei provvedimenti eventualmente adottabili ed applicabili al fine di recuperare, anche parzialmente, la predetta quota di compartecipazione comunale pari ad **€ 230,00 mensili**.
7. Il responsabile dei procedimenti inerenti e conseguenti l'adozione del presente deliberato, anche ai sensi e per gli effetti della legge n. 241/1990 e successive integrazioni, risulta essere il Responsabile del Settore servizi sociali di questo Comune il quale, provvederà, tra l'altro, per quanto di propria competenza, all'adozione e/o alla promozione dei relativi e necessari atti amministrativi.

Inoltre;

LA GIUNTA COMUNALE

In relazione all'urgenza che tale provvedimento riveste in considerazione della necessità di adottare, quanto prima, gli atti amministrativi inerenti e conseguenti l'approvazione del provvedimento in oggetto, anche al fine di evitare possibili e certamente non auspicabili soluzioni di continuità nel corretto svolgersi dell'attività amministrativa dell'Ente;

Con separata, palese ed unanime votazione;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del IV comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000.



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Pareri ex art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Per quanto concerne la **REGOLARITA' TECNICA** il sottoscritto Responsabile del Servizio Interessato esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Per quanto concerne la **REGOLARITA' CONTABILE** il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario esprime **PARERE Favorevole** in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)

Pareri ex art. 147 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e successive variazioni

Si rilascia e si esprime **PARERE Favorevole** di regolarità tecnica e si attestano la **REGOLARITA'** e la **CORRETTEZZA** dell'azione amministrativa in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 22-05-2019

Il Responsabile del Servizio Interessato
F.to A.S.S. DINA FELICIONI
(Firma all'originale)

Si rilascia e si esprime parere Favorevole di regolarità contabile e si attesta la copertura finanziaria in relazione alla proposta riguardante la deliberazione in oggetto.

Montegiorgio, lì 23-05-2019

Il Responsabile del Servizio Finanziario
F.to Dott. ANDREA PIERGENTILI
(Firma all'originale)



COMUNE DI MONTEGIORGIO

Provincia di Fermo

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Mariarosaria Giorgio

II PRESIDENTE

F.to Michele Ortenzi

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata, per rimanervi per 15 giorni consecutivi, all'Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69)

In data 18-10-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

La presente delibera, a norma dell'art. 134 del Decreto Legislativo n° 267/2000 e' divenuta esecutiva in data 30-05-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

Copia della presente deliberazione viene trasmessa agli uffici competenti

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all' Albo Pretorio presente nel sito web istituzionale di questo Comune www.comune.montegiorgio.fm.it accessibile al pubblico (art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009 n. 69) dal 18-10-2019 al 02-11-2019 per 15 giorni consecutivi, senza reclami e opposizioni.

Montegiorgio li

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Giorgio Mariarosaria

.....

Il presente atto è conforme all'originale e si rilascia in carta libera per uso amministrativo.

Montegiorgio, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

Giorgio Mariarosaria